

COMUNE DI GROSSETO

Settore Gestione del Territorio
POAP “ Qualità dell' Ambiente”

PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (SRB)”

ai sensi della LRT n. 49/2011, art.9, comma 3.

RELAZIONE

Comune di Grosseto Settore Gestione del Territorio	Arch. Marco De Bianchi - Dirigente Settore Gestione del Territorio Arch. Maria Beatrice Renzetti - Funzionario Tecnico Settore Gestione del Territorio
---	---

novembre 2018

Indice

Premessa

Definizioni

Considerazioni generali

Limiti di esposizione di campo elettromagnetico per l'esposizione umana

Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

Aspetti paesaggistici ambientali

Piani di sviluppo presentati dai gestori

Interventi relativi agli impianti esistenti

Elaborazione Piano

Allegati : Piani di sviluppo trasmessi dai gestori

Esempi di soluzioni caratterizzate da un minore impatto ambientale.

Tabella n.1- Elenco nuove SRB richieste dai gestori - piani sviluppo anno 2019

Tabella n.2- Ipotesi di localizzazione programma comunale srb (2019- 2021)

Premessa

Il *Programma comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile* è uno strumento di programmazione strategica, mediante il quale l'Amministrazione comunale intende regolare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile con l'obiettivo generale di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dalla attivazione degli stessi. Il programma ha validità triennale con possibilità di modifiche annuali

Nel 2013 l'Amministrazione comunale con DCC n.6 del 28.01.2013 e n.19 del 20.03.2013 ha approvato il “Programma territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di Grosseto”, di validità triennale, che è stato aggiornato, in relazione alle esigenze dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti, nel 2014 con DCC n.4 del 30.01.2014 e nel 2015 con DCC n. 18 del 27.02.2015.

Il *Programma comunale degli impianti di telefonia mobile 2019-2021* , riconferma la sola disciplina delle Stazioni Radio Base (SRB)

Gli obiettivi del Programma sono :

- tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio;
- favorire l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
- favorire la condivisione delle infrastrutture (esistenti e future);
- collocazione di impianti in particolare in siti pubblici, per favorire una maggiore possibilità di controllo degli stessi ;

seguendo i criteri localizzativi contenuti nell' art.11 della LR 49/2011 in particolare,:

- 1) gli impianti sono posti prioritariamente **su edifici o in aree di proprietà pubblica;**
- 2) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;
- 3) **è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni**, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
- 4) **è vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2, dell'art. 11 della lrt 49/2011 che dispone :** l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione

complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1 della lrt 49/2011, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

Il Programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di sviluppo dei singoli gestori e nel rispetto:

- degli obbiettivi di qualità di cui all'articolo 2, della LRT 49/2011;
- delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
- della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Gli obiettivi specifici di sostenibilità e le azioni proposte sono volte :

- al controllo nella realizzazione dei manufatti attraverso la raccomandazione ad utilizzare siti di proprietà pubblica;
- al controllo paesaggistico attraverso l'uso del co- site alla non duplicazione dei manufatti in presenza di funzioni tra loro compatibili e qualità visiva dei manufatti.

I Comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:

- a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché di favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni;

Il Comune ha compiti di pianificazione, autorizzativi e di controllo. Gli impianti per la telefonia cellulare sono autorizzati dal Comune secondo le procedure previste dalla LR n.49/2011 e dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.lgs 259 del 1 agosto 2003.

Il Comune richiede ad ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana) l'attività di misurazione di verifica del rispetto dei limiti di legge ed effettuata in proprio i controlli di carattere edilizio ed urbanistico.

ARPAT svolge tre diverse tipologie di verifica:

- a) **esamina il progetto di ogni stazione prima della sua realizzazione o modifica;**
- b) **valuta il collaudo degli impianti più critici, dopo la realizzazione delle stazioni;**

c) organizza le misure di controllo con i propri tecnici.

L'articolo 7, comma 1, della legge regionale n.49/2011 ha istituito il *comitato tecnico* per gli impianti al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale a essi connessa. Il comitato ha funzione di consulenza tecnica e giuridica nei confronti del comune per le questioni attinenti il programma comunale degli impianti e l'attuazione del risanamento degli impianti.

Il Comitato nella seduta del 14 maggio 2014 ha espresso le seguenti indicazioni generali per la redazione e l'approvazione del Programma comunale degli impianti-telefonia cellulare. In particolare, richiamando i criteri localizzativi di cui all'art.11 comma 1, si suggerisce quanto segue:

- limitare il numero di siti auspicando e favorendo lo sharing ai sensi della lettera d) comma 1 art.11, (anche attraverso un aumento non lineare del canone per la concessione di suolo pubblico in base al numero di gestori presenti sull'impianto) nei siti che permettono un minore impatto elettromagnetico;
- preferire siti pubblici, in particolare di proprietà del Comune, accettando eventualmente anche siti privati;
- escludere l'individuazione di siti interni alle aree di plessi scolastici e strutture sanitarie e per quanto possibile nelle relative immediate vicinanze;
- preferire alcune tipologie di siti, ad esempio rotatorie viarie, parcheggi, ecc. sulla base di scelte che potranno essere suggerite dalla Giunta Comunale.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Programma si assumo le seguenti definizioni:

Impianto di telefoni mobile: e' la stazione radio di terra del servizio mobile,destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile.,costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (Shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili.

SRB: acronimo di Stazione Radio Base. E' un ripetitore di segnale radio per la telefonia

Area di ricerca: l'areale indicato dai gestori quale intorno per la realizzazione di una SRB in relazione alle esigenze della propria rete.

Coubicazione/co-siting: condivisione di siti o strutture per la installazione di impianti di trasmissione telefonica

Catasto degli impianti esistenti: si intende l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale,censiti al Catasto Regionale Toscana istituito presso l'ARPAT (art.5 della Legge regionale 49/2011)

Siti/aree sensibili: l'area corrispondente agli immobili e alle pertinenze di siti sensibili quali ospedali, case di cura e riposo, scuole di ogni ordine e grado, (anche private) asili nido e baby parking privati o strutture assimilabili, carceri (v. art.11 comma 1, lett. e) della LRT 49/2011)

Campo elettromagnetico: porzione dello spazio circoscritto interessato dal fenomeno elettromagnetico in atto.

CEM - acronimo di campo elettromagnetico.

Elettrosmog: con il termine elettrosmog si designa il presunto inquinamento elettromagnetico da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, quali quelle prodotte da emittenti radiofoniche, cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti della rete di distribuzione), reti per telefonia cellulare, e dagli stessi telefoni cellulari. Il termine è stato coniato a seguito del recente sviluppo delle telecomunicazioni, che hanno prodotto un consistente aumento delle fonti di campi elettrici e magnetici e la conseguente esposizione ad essi, della popolazione.

Considerazioni generali

L'inquinamento elettromagnetico è generato da una moltitudine di sorgenti legate allo sviluppo industriale e tecnologico. Le sorgenti più importanti, per quello che riguarda l'esposizione della popolazione, sono gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva, gli impianti per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base -SRB) e gli elettrodotti.

Gli impianti per la telefonia mobile necessitano di infrastrutture per il sostegno delle antenne, tipo pali e/o piloni metallici o strutture a traliccio metalliche, che debbono trovarsi in posizione possibilmente elevate rispetto agli ostacoli /edifici circostanti, al fine di ottimizzare la propagazione del segnale radioelettrico, riducendo al minimo le attenuazioni dovute agli ostacoli, rappresentati maggiormente dagli edifici stessi, oltre anche da alberi e orografia del territorio. Ogni ostacolo che si frapponga in mezzo, introduce una attenuazione supplementare (oltre a quella naturale dovuta alla radio - propagazione e proporzionale alla distanza tra i punti collegati) in grado di ridurre drasticamente la intensità dei segnali radioelettrici da 10 a 1000 volte(da 10 a 30 dB, in termini di potenza) e anche di più: ecco la ragione per la quale si realizzano infrastrutture per le antenne delle SRB, che sono alte dai 20 ai 30 metri ed oltre (definite SRB RAW-LAND), oppure si installano dei pali in sommità di alti edifici cittadini(definite SRB ROO-TOP).E' evidente che le infrastrutture costituiscono un elemento impattante con l'ambiente, tant'è che sovente esse vengono mascherate o camuffate (esempio: falsi alberi, falsi camini) o inglobate nell'arredo urbano (SRB di tipo TELESTYLE) all'interno di strutture utilizzate come insegne pubblicitarie o similari. (Aggiornamento piano 2014 ing. Antonio Nanna)

Di particolare interesse sono le disposizioni del Capo V-Art 86 c.3 del Dlgs 259/03 “Codice delle comunicazioni” relative a reti ed impianti dove si afferma che ...*le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.*

L'art.86 del Dlgs 259/03 ha assimilato gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con ogni destinazione di zona prevista dalla pianificazione urbanistica (TAR -Toscana 14 febbraio 2011 n.299).

In materia di impianti di comunicazione elettroniche, la podestà regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire una inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art.4 della legge 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la

determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato . (Consiglio di Stato 27 dicembre 2010 n. 944)

La legge quadro 22 febbraio 2001, n.36 riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre demanda alle regioni, l'individuazione degli "obiettivi di qualità" intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazione per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Con la Legge quadro n° 36 del 22 Febbraio 2001 non si sono stabiliti nuovi limiti, ma si è introdotto il *principio di cautela* per la popolazione ed i lavoratori: l'installazione degli impianti, indipendentemente dal rispetto di valori limite, deve essere congruente anche con il principio di cautela, che è un "*principio politico di gestione prudente di rischi incerti, che si può applicare quando esistano dei meccanismi plausibili o delle osservazioni - sperimentali o epidemiologiche - che conferiscono loro un minimo di fondamento scientifico. Esso riguarda essenzialmente la gestione dei rischi, non la loro valutazione*".

La tematica della salute pubblica da inquinamento elettromagnetico non compete all'Amministrazione comunale. Allo Stato compete la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato. Ai Comuni invece compete la *possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8, comma 6 della legge 36/2001)*

La potestà regolamentare del Comune si manifesta esclusivamente sotto il profilo edilizio urbanistico

Limiti di esposizione di campo elettromagnetico per l'esposizione umana

Lo Stato italiano ha recepito la Raccomandazione Europea 1999/519/CE emanando leggi e decreti ministeriali contenenti i limiti di esposizione umana ai livelli di campo elettromagnetico (CEM). In particolare tali limiti riguardano la tutela della salute dei lavoratori e di tutta la popolazione all'interno dello spettro di frequenze da 100 kHz a 300 GHz.

Il DPCM 8 luglio 2003, fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. In particolare:

- non devono essere superati i limiti di esposizione della Tabella IV;

Tabella IV Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici

<i>Frequenza f</i>	<i>Valore efficace di intensità di campo elettrico E</i>	<i>Valore efficace di intensità di campo magnetico H</i>		<i>Densità di potenza dell'onda piana equivalente</i>
(MHz)	(V/m)	(A/m)	(μ T)	(W/m ²)
0,1- 3	<u>60</u>	0,2	0,25	-
>3- 3000	<u>20</u>	0,05	0,0625	1
3000 - 300000	<u>40</u>	0,1	0,125	4

- a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze *all'interno di edifici adibiti a permanenze superiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne*, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, *non devono superare i valori di attenzione* indicati nella Tabella V;

Tabella V Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici

<i>Frequenza f</i>	<i>Valore efficace di intensità di campo elettrico E</i>	<i>Valore efficace di intensità di campo magnetico H</i>		<i>Densità di potenza dell'onda piana equivalente</i>
(MHz)	(V/m)	(A/m)	(μ T)	(W/m ²)
0,1 MHz – 300 GHz	<u>6</u>	0,016	0,02	0,10 (3 Mhz – 300 GHz)

- ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettromagnetici, *calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate*, non devono superare i valori di qualità di fatto coincidenti con quelli indicati nella medesima Tabella V; per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Il D.P.C.M 8 luglio 2003 introduce pertanto come novità il limite di qualità di 6 V/m, estendendone l'applicazione dagli edifici e relative pertinenze con permanenza superiore a 4 ore, alle aree intensamente frequentate, indipendentemente dalla permanenza: *in pratica le aree intensamente frequentate vengono così equiparate agli edifici con permanenza superiore a 4 ore.*

Tabella riassuntiva dei limiti di legge:

- **20 V/m** *limite di esposizione* per i valori massimi dei campi RF (permanenza < 4 ore e/o al fuori delle aree intensamente frequentate)
- **6 V/m** *valore di attenzione ed obiettivo di qualità* per i campi RF (permanenza > 4 ore e/o nelle aree intensamente frequentate)
- **3 V/m** *limite per le misure in campo* se il valore predetto relativo ad un'area sensibile supera tale valore si rendono necessarie verifiche tramite misure sul campo

Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

Il **Piano di indirizzo territoriale (PIT)** con valenza di piano paesaggistico è stato adottato con Delibera Consiglio Regionale n.58 del 2 luglio 2014 e successivamente approvato con DCR n. 327 del 27 marzo 2015. L'articolo 58, comma 2, della l. r. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" individua il piano paesaggistico regionale quale parte integrante del piano di indirizzo territoriale (PIT), che "assume la funzione di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice". Il Piano identifica gli ambiti di paesaggio in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d'uso. L'Ambito di paesaggio di riferimento per il Comune di Grosseto è il *n.18. Maremma grossetana*. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'art.134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano. Per la localizzazione delle nuove SRB o variazione delle stesse la valutazione paesaggistica è espressa nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Dlgs 42/2006.

Il presente piano di settore comunale disciplina, osservando i criteri localizzativi di cui all'art.11 della LRT 49/2011, che nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo. Gli obiettivi del presente piano di settore sono da ritenersi coerenti con il PIT

In relazione ai contenuti del **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**, il presente piano di settore è da ritenersi coerente con lo strumento di pianificazione provinciale, in particolare con i *commi 1 e 9, dell'Art 9- Aria delle NORME del PTCP.....*"(omissis)..*Al fine di contenere gli impatti delle reti infrastrutturali sull'atmosfera, si applicheranno i seguenti indirizzi: a) localizzare impianti e reti elettriche, di illuminazione e di telecomunicazione in modo da perseguire prioritariamente l'utilizzazione delle strutture esistenti e la loro razionalizzazione mediante accorpamento; b) indirizzare gli sviluppi insediativi in modo da evitare l'esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici delle linee elettriche e dei sistemi di telecomunicazione aerei esistenti".*

In relazione al **Regolamento Urbanistico Comunale** le NTA del RUC all' art.114 riportano :

1. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è finalizzata a garantire la copertura e l'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale, tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.
2. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore.
6. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, la progettazione di interventi urbanistico - edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

Il *Programma comunale degli impianti di telefonia mobile* è coerente con gli strumenti della pianificazione comunale (PS/ RUC). In considerazione di ciò è piano di settore ai sensi della LRT n. 49/2011 e viene approvato ai sensi della medesima legge regionale. Il quadro conoscitivo concorre alla formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali.

Il presente piano di settore non incide sull'assetto del territorio comportando variazioni al piano strutturale e al piano operativo

Aspetti paesaggistici ambientali

Le stazioni SRB a forte componente tecnica devono essere orientate compatibilmente con la necessità di garantire il servizio di telefonia, alla tutela ed al miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi.

Il *programma comunale* indica delle misure di contenimento degli effetti paesaggistici quali :

- a) contenimento delle dimensioni dei manufatti;
- b) non duplicazione dei manufatti in presenza di funzioni tra loro compatibili;
- c) qualità visiva dei manufatti.

Per il punto a) si propone l'adozione di microcelle, che per le loro dimensioni ridotte sono installabili praticamente ovunque. Questa tipologia ben si adatta ai nuovi impianti previsti nel centro storico di Grosseto, e/o nei centri storici delle frazioni, nonché in presenza di edifici di rilevante valore storico - architettonico.

Per il punto b) in presenza di funzioni compatibili con la telefonia mobile privilegiare supporti esistenti quali pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale;

Per il punto c) chiedere ai concessionari l'utilizzo della migliore tecnologia possibile in grado di garantire il necessario servizio di telefonia. I gestori dovranno valutare, caso per caso, utilizzando la migliore tecnologia disponibile, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore e al fine di minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione. (esempio: schermatura dei vani tecnici a terra attraverso siepi o formazione di cortine vegetali arboree e /o arbustive, su coperture e terrazzi degli edifici, schermate con soluzioni sostenibili)

La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici prospettici e paesaggistici, tenendo conto della specificità del contesto territoriale in cui si devono realizzare gli impianti .

Nell' *Allegato Esempi di soluzioni caratterizzate da un minore impatto ambientale*- sono riportati alcuni esempi di soluzioni caratterizzate da un minore impatto ambientale.

Vincoli paesaggistici e ambientali

Il programma comunale degli impianti risulta soggetto in parte al vincolo paesaggistico Dlgs 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del paesaggio” e in parte al vincolo di tutela idrogeologica RD 3267/1923.

I principali centri abitati ricadenti nella tutela di cui al Dlgs 42/2004 sono Marina di Grosseto, Principina a Mare, Alberese e Batignano.

Elementi di valutazione di incidenza

La valutazione di incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000. Nel Comune di Grosseto troviamo 9 SIC e una ZPS, alcune completamente dentro il territorio comunale ed altre solo in parte. Tenuto conto che gli interventi previsti dal piano devono essere coerenti con il contesto della pianificazione ambientale e quindi con i gli obbiettivi di conservazione della rete Natura 2000, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui SIC o ZPS, i singoli interventi dovranno essere corredati dalla valutazione di incidenza di cui alla LRT 30/2015

Piani di sviluppo presentati dai gestori

I gestori che hanno presentato un piano di sviluppo della propria rete sono 5: Wind 3 S.p.a, Tim, Vodafone, Linkem, Iliad

Vedi ALLEGATO n.1: Piani di sviluppo trasmessi dai gestori

a) Piano di sviluppo Iliad Italia S.p.A

Il gestore comunica che la scelta dell'esatta ubicazione delle nuove stazioni radio base terrà conto, per quanto possibile, in conformità alle raccomandazioni della L.R. 49/11 delle eventuali aree messe a disposizione dell'amministrazione comunale, o di ulteriori possibilità di sharnig con altri gestori. Il piano di sviluppo 2018/2019 riporta l'individuazione puntuale dei siti esistenti (acquisizione delle frequenze e di una parte degli impianti liberati dalla fusione fra Wind e 3) per i quali è previsto il trasferimento di proprietà o sui quali è prevista la collocazione, e dei punti nominali che costituiscono il centro dell'area di ricerca per la realizzazione dei nuovi impianti.

Iliad ha proposto n.24 *aree di ricerca*, 14 delle quali, all'interno dell'area di ricerca sono presenti strutture esistenti idonee ad ospitare le stazioni radio base

b) Piano di sviluppo TIM

Il gestore ha precisato che per gli impianti esistenti, già censiti nel Catasto Regionale Toscana, nell'arco temporale di riferimento del programma comunale degli impianti, potranno essere soggetti a ulteriori riconfigurazioni ed adeguamenti tecnologici per l'implementazione della banda larga ed ultralarga, in funzione di esigenze tecniche attualmente non prevedibili nel dettaglio.. La localizzazione è individuata con: il nome del sito, la sigla, le coordinate (latitudine e longitudine) e il raggio dettagliato sito per sito.

c) Piano di sviluppo Vodafone

Il Piano di sviluppo trasmesso prevede la realizzazione di 12 SRB corredate di coordinate WGS 84, di nome e indirizzo del sito. Le coordinate delle SRB individuate vanno intese come aree di ricerca per cui è sottinteso che il sito potrà discostarsi dalle coordinate indicate in un intorno di 300-500 metri. Il gestore si riserva di presentare altre pratiche per l'installazione di siti nonché pratiche di trasferimento impianto attivo a perimetro costante non ricomprese nel presente piano e nell'ottica di minimizzare l'impatto visivo si cercherà di utilizzar strutture già esistenti di altri operatori e quando possibile ,compatibilmente con l'obiettivo di copertura, zone /candidati comunali..

d) Piano di sviluppo Wind tre S.p.A.

Il Piano di Sviluppo trasmesso al Comune in data 2.11.2018, prot n.157288, riporta :

- che per tutti gli impianti esistenti potrebbero rendersi necessarie modifiche/aggiornamenti in quanto con la fusione H3G ,si renderà necessario procedere ad integrare la rete presente su tutto il territorio nazionale;
- che per quanto riguarda gli impianti esistenti già censiti nel Catasto Regionale Toscana, potranno prevedersi, all'occorrenza, attività di manutenzione ed adeguamenti tecnologici;

Per quanto attiene alla pianificazione di nuove SRB relative al 2019 si segnala fin d'ora che potrebbero essere necessario, a seguito del consolidamento della rete dei due gestori ormai confluita nell'unica società Wind Tre S.p.A, individuare nuove zone/aree dove potrebbe presentarsi la necessità di una maggiore copertura radio mobile e quindi, la installazione di nuove SRB che ad oggi non è possibile prevedere.

Sono previsti 3 siti per aree di ricerca

Il gestore comunica che fine di razionalizzare la rete Wind Tre e minimizzare l'impatto ambientale, progettare l'eventuale spostamento degli impianti esistenti e/o installazione di nuovi,per quanto possibile,su strutture esistenti di altri operatori telefonici e/o su aree comunali.

e) Piano di sviluppo Linkem

Il programma di sviluppo 2019 del gestore Linkem rappresenta che :

- gli impianti attivi ON-AIR potranno essere oggetto di adeguamenti tecnologici;
- per le Area indicate come “Area di Ricerca “ la scrivente si rende disponibile a verificare immobili di proprietà comunali.

Il gestore propone due nuove aree di ricerca GR0025 e GR0061, successivamente ha comunicato l'eliminazione della GR0025

Interventi relativi agli impianti esistenti

Gli interventi sugli impianti esistenti possono essere :

la riconfigurazione: modifica della stazione radio base o dell'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio

il risanamento e/o bonifica con o senza delocalizzazione: riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici in conformità alle norme vigenti,

la dismissione o cessazione dell'impianto: in caso di dismissione dell'impianto, pertinenze comprese, per qualunque causa, il gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello stato originario dei luoghi. Una volta terminati i lavori di dismissione e cessazione, il gestore dovrà darne comunicazione al Comune e all' Arpat.

Per quanto concerne gli adempimenti tecnologici/variazioni delle configurazioni radioelettriche di stazioni radio base esistenti, *provviste di titolo abilitativo*, nell'arco di validità del presente programma, i gestori potranno richiedere autorizzazioni alla riconfigurazione radioelettrica e all'adeguamento tecnologico per l'implementazione della banda larga ed ultralarga, in funzione di esigenze tecniche attualmente non prevedibili nel dettaglio .

Elaborazione del piano

La LRT n.49/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" definisce le funzioni comunali (art.8), i contenuti e le finalità del programma comunale degli impianti (art.9), la disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti (art.10) ed i criteri localizzativi (art.11) ed è a questi criteri che si conforma il presente Programma comunale.

Osservando i criteri localizzativi di cui all'art.11 comma 1, della LRT n.49/2011 tenendo conto sia delle varie sentenze, ripetute negli anni, decretanti che l'installazione di impianti di telecomunicazione è consentita in generale sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare una uniforme copertura del segnale, sia dell'art.86 del dlgs 259/03 che ha assimilato gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con ogni destinazione di zona prevista dalla pianificazione urbanistica, gli impianti sono consentiti su tutto il territorio comunale.

Il programma non può dividere il territorio in tipologie di aree, vietandone la realizzazione in alcune di esse, poichè l'installazione di impianti di telecomunicazione deve consentire un'uniforme copertura del segnale (Consiglio di Stato 4557/2010, 7588/2010, 3133/2008, 1431/2007)

Per procedere alla redazione del Programma comunale degli impianti di telefonia mobile (srb) 2019-2021 sono stati esaminati i piani di sviluppo dei gestori, singolarmente e nell'insieme, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi e al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità gli impianti sono stati localizzati prioritariamente su suolo pubblico. E' stato favorito l'accorpamento degli impianti co-siting (condivisione di infrastruttura esistente di altro gestore) ed evitato di localizzare le nuove infrastrutture in vicinanza di siti attivi.

Il criterio cardine per la scelta dei siti di progetto è stato quello di garantire un processo di concertazione e dialogo tra l'Amministrazione comunale e i gestori, favorendo quindi una scelta integrata e partecipata dei siti, che mediasse sugli interessi di tali soggetti sempre nel rispetto dei principi della L.R. 49/2011..

La nota del Comitato tecnico nella seduta del 14 maggio 2014, segnala per le nuove srb : *".....si suggerisce l'identificazione con un' area. Ad esempio, avendo individuato un parcheggio pubblico come sito di futura installazione non è opportuno individuare un punto del parcheggio, perchè in fase di progettazione potrebbe risultare migliore una differente collocazione, sempre interna al parcheggio, che consente una migliore diffusione del segnale nel rispetto dei limiti normativi per il campo*

elettromagnetico. Pertanto sarà opportuno individuare tutto il parcheggio come sito del Programma Comunale. In alternativa, qualora il sito non sia identificabile con un'entità territoriale, come nel caso del parcheggio o in generale di un determinato edificio pubblico, il sito potrà essere rappresentato con un cerchio di raggio adeguato, 100-200 metri”.

Pertanto nelle aree pubbliche, (parcheggi, rotonde viarie, aiuole a verde, impianti sportivi, ecc) è individuata tutta l'area, ma non il singolo punto, in relazione all'esistenza di sotto servizi a rete e /o puntuali, così come per gli edifici comunali è individuata l'intera area di pertinenza.

Recenti sentenze hanno affermato che l'installazione di stazioni radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di VIA, poiché tali impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria e di interesse pubblico

Le localizzazioni dei nuovi impianti SRB individuati nel *Programma comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile (SRB) 2019-2021* sono quelli localizzati nelle planimetrie in scala 1: 5000/ 1: 4000.

Il *Programma Comunale degli impianti di telefonia mobile SRB 2019-2021* è composto dai seguenti elaborati :

- Relazione Tecnica;
- Tav. n.1- Localizzazioni impianti on air (scala 1:30.000);
- Tav. n.1- Localizzazioni impianti on air (scala 1:7.000) capoluogo;
- Tavole delle nuove SRB planimetrie in scala 1:5000/ 1:4000 per ogni gestore

ALLEGATI :

Piani di sviluppo presentati dai Gestori

Esempi di soluzioni caratterizzate da un minore impatto ambientale.

Tabella n.1- Elenco nuove SRB richieste dai gestori - piani sviluppo anno 2019

Tabella n.2- Ipotesi di localizzazione programma comunale srb (2019- 2021)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt .20 e 21 del Dlgs 82/2015; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa